

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016
763/2016/R/EFR**

APPROVAZIONE DEI CONTRATTI-TIPO PREDISPOSTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 23 GIUGNO 2016 PREVISTI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 557/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 557/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto);

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 595/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 404/2016/R/efr);
- il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel (di seguito: TIME);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) del 29 novembre 2016, prot. P20160096564 (di seguito: lettera del 29 novembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11 prevede che *“Con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, [...] sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione”*;
- il decreto interministeriale 6 luglio 2012 e, successivamente, il decreto interministeriale 23 giugno 2016 hanno costituito attuazione dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11 per quanto riguarda gli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
- il decreto interministeriale 23 giugno 2016, prevede all’articolo 7, in particolare, che:
 - al comma 4, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 500 kW, il GSE provveda, ove richiesto, al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la pertinente tariffa incentivante omnicomprensiva (di seguito: ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva), ferme restando le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento;
 - al comma 5, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 500 kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroghi, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo. Il medesimo comma prevede che l’energia elettrica prodotta dai medesimi impianti di produzione resti nella disponibilità del produttore;
 - al comma 6, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere l’energia elettrica nella propria disponibilità possano richiedere al GSE di optare per l’erogazione del solo incentivo secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, in luogo del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all’altro è consentito per non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione;
 - al comma 7, il diritto ai meccanismi incentivanti, di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 7, sia alternativo al ritiro dell’energia elettrica di cui

all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (ritiro dedicato) e allo scambio sul posto (attualmente regolato con il Testo Integrato Scambio sul Posto). Inoltre, il medesimo comma 7 prevede che, per gli impianti aventi diritto all'incentivo a seguito di partecipazione alle procedure di asta e registro, resta ferma la possibilità di passare dai meccanismi di ritiro dedicato ovvero di scambio sul posto ai predetti meccanismi di incentivazione;

- con la deliberazione 404/2016/R/efr, l'Autorità ha approvato le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprendenti di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016. Tali modalità sono riportate nell'Allegato A alla medesima deliberazione 404/2016/R/efr;
- il decreto interministeriale 23 giugno 2016, inoltre, all'articolo 24 prevede che:
 - al comma 1, *“entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDÌ, il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3 [del medesimo decreto]. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del [...] decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma 5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale”*;
 - al comma 5, *“per ogni singolo impianto, a seguito del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al [...] decreto, il soggetto responsabile stipula un contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011”*;
- il decreto legislativo 28/11 prevede, al sopra richiamato articolo 24, comma 2, lettera d), che, con riferimento alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, gli incentivi previsti *“sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità [...]”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera del 29 novembre 2016, il GSE ha trasmesso all'Autorità la proposta di un nuovo modello di gestione del proprio processo di contrattualizzazione, al fine di razionalizzare l'attività amministrativa e standardizzare le diverse tipologie contrattuali previste ai fini dell'erogazione degli incentivi stabiliti dalla normativa; esso si basa su una struttura modulare in cui ogni modulo può essere utilizzato in una pluralità di contratti-tipo rendendoli omogenei sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista terminologico;
- nell'ambito del modello di cui al precedente punto, il GSE ha proposto, tra l'altro, i contratti-tipo previsti dall'articolo 24, comma 5, del decreto interministeriale 23 giugno 2016. Tali contratti-tipo riguardano:
 - l'erogazione degli incentivi e la commercializzazione dell'energia elettrica immessa nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai

- fotovoltaici di potenza fino a 500 kW ammessi a beneficiare del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva di cui al predetto decreto interministeriale;
- l'erogazione dei soli incentivi nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, non già ricompresi nel precedente alinea, ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti, non omnicomprensive, di cui al predetto decreto interministeriale (per questi ultimi, infatti, il GSE non commercializza l'energia elettrica immessa in rete).

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in attuazione all'articolo 24, comma 5, del decreto interministeriale 23 giugno 2016 e per quanto di competenza dell'Autorità, i contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal medesimo decreto, come predisposti dal GSE, con particolare riferimento alla regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi a beneficiare del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva, tenendo conto anche della deliberazione 404/2016/R/efr; i predetti contratti-tipo che implementano il sopra richiamato decreto interministeriale, infatti, non presentano profili di criticità con la regolazione dell'Autorità;
- richiedere al GSE di richiamare, nei contratti-tipo di cui al punto precedente, solo le più recenti deliberazioni dell'Autorità vigenti (a titolo d'esempio, con riferimento al sistema GAUDÌ occorrerebbe richiamare la deliberazione 557/2012/R/eel che, da ultimo, ha apportato modifiche a tale sistema; oppure, in luogo della deliberazione 595/2014/R/eel, occorrerebbe richiamare, dall'1 gennaio 2017, il TIME che, da tale data, sarà l'unico riferimento regolatorio per la misura dell'energia elettrica prodotta);
- prevedere che i contratti-tipo da utilizzare come riferimento possano essere successivamente modificati dall'Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie, e che tali modifiche vengano recepite, se nel caso, nel nuovo modello di gestione del processo di contrattualizzazione proposto dal GSE;
- prevedere che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari ai contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 siano implementati dal GSE previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare i contratti-tipo predisposti dal Gestore dei Servizi Energetici ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 e trasmessi con lettera del 29 novembre 2016, previo adeguamento finalizzato a richiamare solo le più recenti deliberazioni dell'Autorità vigenti;

2. di prevedere che i contratti-tipo da utilizzare come riferimento possano essere successivamente modificati dall'Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie e che tali modifiche vengano recepite, per quanto rileva, nel nuovo modello di gestione del processo di contrattualizzazione predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici;
3. di prevedere che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari ai contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 siano implementati dal Gestore dei Servizi Energetici, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché al Gestore dei Servizi Energetici;
5. di prevedere che il Gestore dei Servizi Energetici pubblici sul proprio sito internet i contratti-tipo come approvati in forza del punto 1.;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni